

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 770-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MONTAGNINO)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali

d'iniziativa del senatore SMURAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge d’iniziativa del senatore Smuraglia e testo proposto dalla Commissione	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, individua il campo di applicazione, oggettivo e soggettivo, della disciplina sull'uso dei videoterminali.

La lettera *c*) del comma 1 del citato articolo 51 identifica il campo di applicazione soggettivo e definisce il lavoratore come colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa. Da tale individuazione conseguono la disciplina del regime delle interruzioni, gli obblighi per il datore di lavoro e le misure di sorveglianza sanitaria.

Il disegno di legge in esame modificava originariamente la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 51 nel senso di individuare il campo di applicazione soggettivo in coloro che utilizzano i videoterminali per «una media di quattro ore giornaliere», anzichè «per almeno quattro ore consecutive», come è previsto dalla vigente normativa.

Tale modifica, che determina effetti rilevanti in relazione agli obblighi per i datori di lavoro ed alle misure di sorveglianza sanitaria, mirava ad evitare l'elusione della normativa posta a tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali, resa possibile, nell'attuale formulazione, in ragione della ripartizione dell'orario di lavoro.

La nuova definizione di «lavoratore addetto ai videoterminali» tende ad impedire la drastica riduzione dei soggetti tutelati ed è coerente, oltre che con la direttiva comunitaria 90/270/CEE, anche con la volontà manifestata dal Parlamento, in sede di espressione del parere sui decreti legislativi nn. 626 del 1994 e 242 del 1996, e, successivamente, con l'approvazione, da parte del Senato, di un emendamento al decreto-leg-

ge n. 670 del 1996 (decaduto per mancata conversione nei termini), recante una diversa formulazione ma l'identico obiettivo del disegno di legge in esame.

Nel corso dell'esame in sede referente, la 11ª Commissione permanente ha accolto un emendamento, di iniziativa dello stesso presentatore del disegno di legge, interamente sostitutivo dell'articolo unico, con il quale il periodo di utilizzazione di videoterminali viene riferito, anzichè all'orario giornaliero, a venti ore settimanali: viene garantita, in tal modo, maggiore chiarezza e applicabilità della normativa, ferma restando la finalità originaria del provvedimento di rafforzare ed estendere la tutela dei lavoratori.

Appare infatti opportuno sottolineare che le misure preventive in favore di coloro per i quali sussistono rischi per la salute devono tenere conto che il rischio d'attività sui videoterminali è concreto, secondo la formulazione della direttiva comunitaria, quando il lavoratore vi sia addetto «regolarmente» e cioè per un periodo significativo del suo lavoro normale. Di conseguenza, il riferimento al numero di ore settimanali è sicuramente più coerente e realizza con maggiore efficacia l'obiettivo di tutela e la parità di condizioni tra lavoratori addetti ai videoterminali per lo stesso numero di ore settimanali, senza la discriminante della continuità oraria o dell'uso delle attrezzature per tutta la settimana lavorativa.

In relazione alle motivazioni suesposte, il disegno di legge in esame, corroborato anche dall'approvazione di altri emendamenti riguardanti la conformità dei posti di lavoro e la sorveglianza sanitaria, merita l'approvazione nel testo licenziato dalla Commissione.

MONTAGNINO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

2 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SMURAGLIA

Art. 1.

1. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale, per una media di quattro ore giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico:*

«*c*) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico **o** abituale, **per venti ore settimanali**, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dai seguenti:

«3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedano una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi».

Art. 3.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qual volta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogni qual volta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità».

Art. 4.

1. L'articolo 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

**«Art. 58. - (Adeguamento alle norme). -
1. I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime dell'allegato VII».**